

LP ADVISORY

NEWSLETTER 05/2024

19.02.2024



IN QUESTA EDIZIONE

1. Decontribuzione lavoratrici madri

1

Decontribuzione lavoratrici madri

A tutti i clienti

Premessa

La legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213; in GU 30 dicembre 2023), in vigore dal 1° gennaio 2024 ha previsto che per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Per il solo anno 2024, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, tale esonero contributivo è esteso anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Lavoratrici destinatarie dell'esonero

Possono accedere all'esonero tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time o in apprendistato) compresi i dipendenti di cooperative, quelli appartenenti al settore agricolo e con l'esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.

Nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l'esonero viene applicato a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

Misura dell'esonero

L'esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Tali soglie massime sono applicabili anche ai rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero spettante. Inoltre, nel caso in cui la lavoratrice sia titolare di più rapporti di lavoro potrà avvalersi dell'esonero per ciascun rapporto.

Condizioni di spettanza e cumulo con altre agevolazioni

La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a condizione che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026:

- la lavoratrice sia madre di tre o più figli;
- il figlio più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni).

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'esonero trova applicazione anche in favore delle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).

La riduzione contributiva trova applicazione anche in favore delle lavoratrici che, nell'ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento.

L'agevolazione non ha natura di incentivo all'assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, non è subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e non costituisce Aiuto di Stato.

L'esonero è cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente. Tuttavia, è strutturalmente alternativo all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dalla Legge di Bilancio¹.

Adempimenti a carico delle lavoratrici e dei datori di lavoro

Le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero, comunicando al datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli (si veda dichiarazione in allegato).

Qualora la lavoratrice desiderasse comunicare direttamente all'Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità sarà consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo (ad oggi non ancora disponibile) che la lavoratrice potrà compilare inserendo i codici fiscali dei figli.

La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell'apposito applicativo, comporta la revoca del beneficio fruito.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o necessità.

Milano, 19 febbraio 2024



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.lp-advisory.com/de/privacy>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: info@lp-advisory.com.

© LP Advisory | Galleria del Corso 1, 20122 Milan | +39 02 82001000

www.lp-advisory.com

¹ 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima; 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Allegato 1 - Riepilogo elementi essenziali

Tipologia di esonero	Esonero del 100 % della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.	
Beneficiari	Lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time o in apprendistato) compresi i dipendenti di cooperative e quelli appartenenti al settore agricolo.	
Esclusioni	<ul style="list-style-type: none"> - rapporti di lavoro domestico; - contratti a tempo determinato. 	
Ulteriori requisiti	<p>Essere lavoratrici madri di tre o più figli fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;</p> <p>Essere madri di due figli fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo</p>	Per lavoratrici madri di due figli l'esonero è sperimentale per il solo anno 2024.
Durata esonero	<ul style="list-style-type: none"> - dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli; - dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, alle 	

	<p>lavoratrici madri di due figli;</p>	
Misura	<ul style="list-style-type: none"> - Esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui; - la soglia massima di esonero mensile è pari a 250 euro; - la soglia di esonero giornaliera è di 8,06 euro; 	
Cumulabilità con altri incentivi	<p>L'esonero è cumulabile con tutti gli incentivi riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente.</p>	<p>NB: è strutturalmente alternativo all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore previsto dalla Legge di Bilancio (6% se retribuzione imponibile è fino a Euro 35.000 o 7% se retribuzione imponibile è fino a Euro 25.000.</p>
Adempimenti lavoratrici	<ul style="list-style-type: none"> - presentazione al datore di lavoro della dichiarazione con il numero e i codici fiscali di due o tre figli; <li style="padding-left: 40px;">(alternativamente) - comunicazione diretta all'Istituto mediante applicativo; 	

COMUNICAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO

"LAVORATRICI MADRI"

(art. 1, commi da 180 a 182, della legge 30.12.2023, n. 213)

Con riferimento all'esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, introdotto dall'art. 1, cc. 180-182 L. 30.12.2023, n. 213, nel rispetto delle previste istruzioni operative indicate nella circolare Inps 31.01.2024 n. 27, la sottoscritta....., Codice fiscale..... lavoratrice dipendente della Società

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che intende avvalersi dell'esonero di cui in premessa, in riferimento ai figli²

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale

La sottoscritta è consapevole che i requisiti che legittimano l'accesso all'esonero sono i seguenti:

- nel periodo dal 1.01.2024 al 31.12.2026 la lavoratrice sia madre di 3 o più figli e il figlio più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni;
- per i periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2024, la lavoratrice sia madre di 2 figli, e il figlio più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni.

La sottoscritta è altresì consapevole che l'esonero cessa di avere applicazione

- alla data del 31.12.2026 o nel mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima del 31.12.2026;
- alla data del 31.12.2024 o nel mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima del 31.12.2024.

Data

In fede,

² NB: è necessario indicare nome e cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale.